

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A."

ART. 1 - Denominazione, sede e durata dell'Associazione

L'Associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Pensionati della Banca Regionale Europea S.pa.**", siglabile, negli atti "**Assopensionati BRE**", costituita con scrittura privata il dieci novembre 2010 ha sede nel comune di Cuneo ed è retta dalle norme del presente Statuto.

La modificazione della sede è di competenza del Consiglio Direttivo.

Ha durata illimitata salvo suo eventuale scioglimento come previsto da questo Statuto.

Art. 2 - Scopo sociale

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) rinsaldare i vincoli di colleganza fra gli ex dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A., e delle Banche, Società ed Enti ad esse riferibili;
- b) favorire, rinsaldare e sviluppare vincoli di solidarietà fra gli Associati e mantenere particolare legame con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;
- c) promuovere e coordinare iniziative volte a supportare e assistere gli Associati;
- d) collaborare con enti, istituzioni ed organismi aventi analoghe finalità, nonché aderire ai medesimi;
- e) promuovere e coordinare iniziative utili a conseguire finalità culturali, ricreative e sociali.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute utili e opportune per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, acofessionale, ispirata a principi di democrazia, solidarietà e rispetto della dignità della persona umana.

Art. 3 - Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati, di seguito definiti anche "soci".

Possono associarsi coloro che hanno prestato servizio presso uno dei soggetti indicati nel precedente art. 2, punto a) e maturato il diritto ad un trattamento pensionistico o al beneficio degli strumenti di accompagnamento all'esodo o siano percettori di assegno di sostegno al reddito sino al pensionamento.

Possono altresì associarsi i famigliari, anche se minorenni, beneficiari di pensione indiretta o di reversibilità,

La domanda di ammissione, corredata dei dati anagrafici e dalla dichiarazione di accettare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione, deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

La qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed al versamento della quota associativa. In assenza di una comunicazione contraria entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione, si intende che la domanda è stata accolta.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'Associazione che opera in modo uniforme verso tutti gli Associati senza privilegi e/o discriminazione alcuna.

Tutti i soci hanno il diritto a partecipare ad ogni votazione, fatta eccezione per i soci minorenni.

Ogni socio, si impegna a osservare lo Statuto ed i Regolamenti sociali ed al pagamento annuale della quota associativa.

Gli obblighi e i diritti dei soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per decesso, recesso o decadenza.

Il recesso si verifica quando l'associato faccia pervenire al Consiglio Direttivo la specifica propria comunicazione che dovrà sempre essere accettata.

La decadenza si verifica con il mancato versamento della quota associativa annuale entro il primo semestre di ogni anno, oppure nei casi previsti dal successivo art. 14.

Art. 5 - Organi sociali

Gli organi sociali sono costituiti da:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

La durata di tutti gli Organi Sociali è fissata in tre anni e rimangono in carica sino a quando l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio.

I loro componenti sono rieleggibili.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti i soci e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso dovrà essere inviato a tutti i soci, per posta ordinaria senza raccomandazione oppure con strumenti elettronici, almeno quindici giorni prima delle date fissate.

Le Assemblee si possono svolgere non in presenza con l'utilizzo di strumenti informatici e mezzi di comunicazione telematica. Questa modalità è regolata da apposito Regolamento.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Deve essere convocata obbligatoriamente entro 30 giorni qualora pervenga una richiesta da parte di almeno un decimo dei soci. Detta richiesta dovrà esplicitare gli argomenti da trattare e le eventuali proposte in merito.

Compiti dell'Assemblea Ordinaria

- L'indicazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- La discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- L'approvazione del bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo, la destinazione dell'avanzo di amministrazione e le pertinenti determinazioni qualora il risultato di amministrazione fosse negativo;
- L'approvazione del bilancio preventivo;
- L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che dovrà essere fissato in numero dispari da cinque a undici.
- Stabilire l'importo delle quote associative annuali;
- Deliberare su ogni argomento non riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- Deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto;
- Approvazione dei Regolamenti ed eventuali loro modifiche;
- Deliberazioni su problemi di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento di entrambi, dal Socio più anziano d'età.

La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o

rappresentati almeno la metà più uno dei soci abilitati al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci abilitati al voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno tre quarti dei soci abilitati al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci abilitati al voto presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, trascorse almeno ventiquattro ore da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci abilitati al voto intervenuti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci abilitati al voto presenti o rappresentati.

Per le modifiche dello Statuto non derivanti dalle normative di legge e per lo scioglimento della Associazione sono richieste le maggioranze previste dai successivi artt. 15 e 17.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio che non rivesta cariche sociali o, nel caso di elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, da chi abbia presentato la propria candidatura. Nessun socio può ricevere più di tre deleghe.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti; per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Tuttavia è possibile l'elezione alle cariche sociali mediante acclamazione.

Le modalità dell'elezione delle cariche sociali sono espone in apposito Regolamento.

Di ogni riunione assembleare viene redatto un verbale a cura del Segretario che lo firmerà congiuntamente al Presidente, dovrà essere conservato agli atti ed ogni socio potrà prenderne visione.

I bilanci ed i rendiconti dovranno essere comunicati ai soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvarli; le deliberazioni assembleari saranno comunicate ai soci entro trenta giorni con un notiziario.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- emanare, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dei Regolamenti, qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- assumere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la gestione dell'Associazione;
- deliberare le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 14;
- predisporre i Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con maggioranza semplice;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre, almeno venti giorni prima dell'Assemblea, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- designare o indicare rappresentanti dell'Associazione in Enti ed organismi cui l'Associazione aderisce;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- provvedere a reintegrare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti così come previsto dal successivo art. 10;
- istituire dei Comitati Tecnici per l'attuazione di specificati progetti, chiamando a farne parte anche dei soci non Consiglieri;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso contenente l'indicazione

del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, per posta ordinaria senza raccomandazione oppure con strumenti elettronici.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Consigliere più anziano d'età che la presiede sino all'avvenuta nomina del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore, ne faccia richiesta scritta contenente l'elencazione degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio Direttivo potrà svolgersi attraverso strumenti informatici e mezzi di comunicazione telematica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce.

Le votazioni sono fatte in modo palese. Ciascun Consigliere ha però il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario che lo firmerà congiuntamente al Presidente e dovrà essere conservato agli atti.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio Direttivo, salvo quanto verbalizzato.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione anche ad ogni effetto di legge, convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di urgenza.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, ovvero, in assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente del Collegio, in occasione della loro prima riunione.

Il Collegio ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione, sulla corrispondenza del bilancio o rendiconto consuntivo con le risultanze delle scritture contabili, sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimono pareri consultivi.

Art. 10 - Cariche sociali

Le prestazioni dei componenti degli Organi Sociali sono fornite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di specifici incarichi.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) i soci minorenni;
- b) i soci che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi.

La graduatoria di coloro che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo sia stato eletto per acclamazione, lo stesso provvederà a reintegrare il numero dei Consiglieri cooptando un socio che rimarrà in carica sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla sostituzione.

Qualora il numero dei posti vacanti dovesse essere superiore alla metà, l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata entro sessanta giorni per procedere a nuova elezione.

In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio dei Revisori subentrerà il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procederà a nuove elezioni.

I componenti degli Organi sociali decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentiti gli interessati.

Qualora si verificasse la mancata approvazione da parte dell'Assemblea della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo o del bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo decade, ma rimane in carica per l'ordinaria amministrazione per un massimo di sessanta giorni, termine entro il quale dovrà svolgersi l'Assemblea Ordinaria che provvederà al suo rinnovo.

La nomina e le variazioni dei componenti degli organi sociali sono comunicate alle Federazioni e/o Associazioni cui eventualmente si aderisca.

Art. 11 – Funzioni particolari

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. Durante l'esercizio delle funzioni vicarie, al Vice Presidente sono attribuiti tutti i poteri spettanti al Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente, cura tutti gli atti dell'Associazione, in particolare redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, aggiorna i Registri dei Verbali e tiene aggiornato il Registro dei Soci.

Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene la contabilità mantenendo archiviata la relativa documentazione e predisponde i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 13 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli impianti e strumentazioni di proprietà dell'Associazione;
- b) da targhe e riconoscimenti vari ricevuti in occasione di eventi;
- c) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- d) da tutti gli altri beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- e) da donazioni e lasciti o legati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- c) dai parziali rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione, effettuati dai soci che hanno partecipato ad eventi sociali;
- d) da contributi e da sovvenzioni ricevuti da Enti nel rispetto dello scopo sociale, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo;

e) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art. 14 - Norme disciplinari

È passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione e di comportamento non conforme alla dignità della persona e ai doveri di socio.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza la comunicazione scritta della specifica contestazione degli addebiti, contenente l'invito a far pervenire al Consiglio Direttivo entro quindici giorni le deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di tre mesi da ogni attività sociale con esclusione dalla partecipazione a determinate iniziative o attività sociali;
- 3) la decadenza che può essere deliberata per gravi motivi, ed in caso di recidiva, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le sanzioni disciplinari sono assunte dal Consiglio Direttivo e comunicate al socio per iscritto con posta ordinaria senza raccomandazione oppure con strumenti elettronici.

Art. 15 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente Statuto non derivanti da norme legislative, dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre/quarti dei partecipanti presenti o rappresentati.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie con valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio Direttivo o di 2/3 (due terzi) del totale dei soci.

Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessaria, in prima o in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In particolare:

- a) l'Assemblea deve nominare i liquidatori che opereranno gratuitamente qualora siano soci;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme di rinvio e transitorie

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge tempo per tempo vigenti ed i regolamenti dell'Associazione.

Gli Organi Sociali in carica al momento della approvazione del presente Statuto rimangono in carica sino alla scadenza triennale.